

Legge regionale 21 maggio 1979 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 28/05/1983

Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione.

Art. 6

L' Amministrazione provinciale cessionaria, nel caso in cui non abbia disponibilità dell' area su cui sorgono le aule mobili o ad elementi componibili, ha diritto di ottenere dal Comune interessato la legittimazione dell' occupazione mediante diritto di superficie o altro titolo idoneo.